

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 48 DEL 15/01/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA E L'AZIENDA U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA PER ATTIVITA' DI TELECONSULTO POLISPECIALISTICO NEUROCHIRURGICO (STEP). RINNOVO BIENNALE DALL'1/01/2026 AL 31/12/2027.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 34/26

Il Direttore della “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

Con D.G.R.V. n. 1319 del 9 ottobre 2015 “*Approvazione delle disposizioni operative per le attività, in via sperimentale, di telerefertazione per le prestazioni neuroradiologiche e di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere*”, la Regione Veneto ha dettato disposizioni operative, tra l’altro, per le attività di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere, con individuazione delle tariffe omnicomprensive, a ristoro dei costi sostenuti e che sono oggetto di compensazione tra l’Azienda richiedente e l’Azienda che effettua l’attività.

L’U.L.SS. n. 7 ha manifestato, con specifica richiesta all’U.L.SS. n. 8, la volontà di rinnovare, anche per il biennio 2026-2027, la convenzione per lo svolgimento delle attività di teleconsulto neurochirurgico.

Su tale richiesta sono quindi intervenuti, acquisiti in atti, i pareri favorevoli del Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS.

Si precisa che l’attività in argomento viene garantita dall’U.O.C. Neurochirurgia di questa Azienda durante l’orario istituzionale contrattualmente dovuto, con il recupero di un tempo standard determinato secondo quanto consente e prevede la lett. b) dell’allegato A) della D.G.R.V. 8 marzo 2005 n. 360 e la D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione in argomento tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per il periodo decorrente dal 01/01/2026 al 31/12/2027, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione per attività di teleconsulto polispecialistico neurochirurgico (STeP) tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per il periodo decorrente dal 01/01/2026 al 31/12/2027, così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;

3. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a complessivi € 178.000,00 IVA esente, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anni 2026 e 2027 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5106000010 *“Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione”* secondo la seguente declinazione:

Anno 2026	€ 89.000,00
Anno 2027	€ 89.000,00

4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente i contratti di vendita di prestazioni e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TELECONSULTO

POLISPECIALISTICO NEUROCHIRURGICO

TRA

I'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato;

E

I'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7, con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza;

PREMESSO CHE

- con D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015 *"Approvazione delle disposizioni operative per le attività, in via sperimentale, di telerefertazione per le prestazioni neuroradiologiche e di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere"*, la Regione Veneto ha dettato disposizioni operative, tra

l'altro, per le attività di teleconsulto per le prestazioni neurochirurgiche delle strutture ospedaliere, con individuazione delle tariffe omnicomprensive, a ristoro dei costi sostenuti e che sono oggetto di compensazione tra l'Azienda richiedente e

l'Azienda che effettua l'attività;

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la volontà di rinnovare, anche per il biennio 2026-2027, la convenzione per lo

svolgimento delle attività di teleconsulto neurochirurgico;

- sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli del Direttore dell'U.O.C. Neurochirurgia e del Direttore Medico Ospedaliero

dell'U.L.SS. n. 8

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'U.L.SS. n. 8 garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza neurochirurgica nei tempi e nei modi specificati dalla D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione

L'attività di consulenza viene garantita dagli Specialisti dell'U.O.C. di Neurochirurgia dell'U.L.SS. n. 8, sulle richieste provenienti dall'U.L.SS. n. 7 secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. del 9 ottobre 2015 n. 1319. Per ogni ulteriore dettaglio sull'esecuzione delle prestazioni si rinvia all'Allegato B della D.G.R.V. n. 1319.

Articolo 3 – Aspetti economici

Per ciascuna consulenza l'U.L.SS. n. 7 riconoscerà all'U.L.SS. n. 8 la tariffa omnicomprensiva di € 100,00 come da D.G.R.V. 1319 del 9 ottobre 2015.

Articolo 4 – Fatturazione

L'U.L.SS. n. 8 sulla base dei dati ricevuti dall'U.O.C. di Neurochirurgia emetterà fatture all'U.L.SS. n. 7 con cadenza semestrale previo invio dell'ordinativo elettronico NSO da parte dell'U.L.SS. n. 7.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione delle fatture che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile

trattamento dati.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all’attività di consulenza in argomento è l’U.L.SS. n. 7.

Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 **Responsabile del trattamento** dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’esplicitamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi

L’U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa o ad adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che copra l’attività di consulenza oggetto della presente convenzione.

L’U.L.SS. n. 8 resterà estranea a qualsivoglia controversia tra l’U.L.SS. n. 7 ed i

pazienti e, in ogni caso, resta esclusa ai sensi dell'art. 1294 c.c. ogni solidarietà

passiva tra le Parti in relazione alle obbligazioni verso terzi

Articolo 8 – Durata

La presente convezione ha validità biennale dall' **1/01/2026 al 31/12/2027** e potrà

essere rinnovato in seguito ad accordi fra le parti qualora risultino compatibile con

l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

Articolo 9 – Inadempimento e recesso

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto

della presente convenzione nel rispetto delle scadenze previste, di una delle "Parti"

per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra parte a risolverla

automaticamente e di diritto.

La violazione a carico delle "Parti" e per quanto di propria competenza nella

vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente

convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra parte a

risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'U.L.SS. n. 8 a

richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente

e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso fra le "Parti" che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche

alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con la

presente convenzione non fossero esperibili, la convenzione si risolverà

automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato

comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le "Parti"

concordano sin d'ora che l'U.L.SS. n. 8 sarà legittimata a richiedere la

corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e

legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle "Parti" nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 10 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte II¹ allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1^o comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5^o, 2^o comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le

vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali

in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del

codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)